



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTA la Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, stipulata a Londra il 23 marzo 2001 (di seguito "Convenzione Bunker Oil"), nonché di adeguamento dell'ordinamento interno;

VISTA la Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969 (di seguito "Convenzione CLC");

VISTA la legge 1 febbraio 2010, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010, con la quale è stata autorizzata l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Bunker Oil;

VISTA le legge 6 aprile 1977, n. 185, concernente la ratifica della Convenzione CLC e l'adesione alla Convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 20 maggio 2010, con il quale è stata conferita a Consap S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, (di seguito, "Consap"), l'abilitazione a rilasciare la certificazione della sussistenza delle coperture assicurative sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, prevista dall'articolo 7, par. 2, della Convenzione Bunker Oil;


VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 gennaio 2006, con il quale è stato conferito a Consap l'incarico di rilasciare il certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 settembre 2010, concernente la disciplina delle modalità di richiesta e di rilascio da parte di Consap del certificato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione Bunker Oil, la fissazione dell'importo dello stesso e la regolazione degli eventuali aggiornamenti di tale importo;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive in data 23 marzo 2006, con cui è stata approvata la convenzione per la gestione delle funzioni di rilascio del certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni causati da inquinamento da idrocarburi;

VISTA la circular letter No. 3145 del 6 gennaio 2011, trasmessa agli Stati Membri dell'IMO, con cui l'International Maritime Organization, (di seguito, IMO), ha reso note le

PER COPIA C





conclusioni, risoluzioni e linee guida per l'accettazione dei documenti rilasciati dalle compagnie di assicurazione, fornitori di servizi di sicurezza finanziaria e Gruppi P&I;

RITENUTO di dover dare attuazione alle citate indicazioni, adeguando ed uniformando la disciplina e le modalità di richiesta e di rilascio dei certificati Bunker Oil e CLC alle conclusioni, risoluzioni e linee guida fornite dall'IMO, riducendo e semplificando gli oneri burocratici imposti agli operatori, attraverso la revisione delle attuali procedure, nell'ambito di una riformulazione organica della materia;

VISTA la nota n. 12/52693 del 19 luglio 2012, con cui Consap ha trasmesso la richiesta di adeguamento delle vigenti procedure alle indicazioni fornite dal Legal Committee dell'IMO, nonché la nota n. 12/90757 del 3 dicembre 2012, con cui il citato ente gestore ha comunicato di non avere osservazioni sullo schema di decreto trasmesso alla predetta Concessionaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 1 febbraio 2010, n. 19, per il parere di competenza quale ente abilitato al rilascio della certificazione prevista dall'articolo 7, par. 2, della Convenzione Bunker Oil;


DECRETA

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Disciplina)

Il presente decreto disciplina le modalità di richiesta e di rilascio da parte di Consap del certificato attestante l'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria, previste all'art. 7, par. 2, della Convenzione Bunker Oil nonché del certificato attestante l'avvenuta emissione della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria, previste all'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, ratificata in Italia con legge 6 aprile 1977, n. 185 (d'ora in avanti Convenzione CLC), fissa gli importi degli stessi e regola gli eventuali aggiornamenti di tali importi.

PER COPIA CONFORME





Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
- a) "Proprietario registrato della nave": il soggetto identificato come proprietario della nave nel registro d'iscrizione della stessa ovvero il registered owner della nave ai sensi dell'art. 1, par. 4, della Convenzione Bunker Oil e dell'art. I, par. 3, della Convenzione CLC, ovvero, nel caso di nave in costruzione, il soggetto indicato come proprietario nel registro delle navi in costruzione di cui all'art. 411 Reg. nav. mar. (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328);
 - b) "Armatore": il soggetto che assume l'esercizio della nave di cui agli articoli 265 e seguenti del Codice della Navigazione ovvero l'*operator* della nave ai sensi dell'art. 1, par. 3, della Convenzione Bunker Oil;
 - c) "Conduttore a scafo nudo della nave": il soggetto che è parte del contratto di cui all'art. 376 del Codice della Navigazione ovvero del contratto di *bareboat charter party* ai sensi dell'art. 1, par. 3, della Convenzione Bunker Oil;
 - d) "Raccomandatario della nave": il soggetto che esercita la professione disciplinata dalla legge 4 aprile 1977, n. 135 ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed assume la rappresentanza del proprietario, dell'armatore, del conduttore a scafo nudo o del gestore della nave;
 - e) "Gestore della nave": il soggetto che sia parte di un contratto di gestione della nave ovvero di un contratto di *ship management* ai sensi dell'art. 1, par. 3, della Convenzione Bunker Oil;
 - f) "Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil": il documento relativo alla copertura assicurativa o alla garanzia finanziaria prevista dall'art. 7, par. 1, della Convenzione Bunker Oil rilasciato dall'impresa di assicurazione o dall'istituto finanziario;
 - g) "Garanzia assicurativa Blue Card CLC": il documento relativo alla copertura assicurativa o alla garanzia finanziaria prevista dall'art. VII, par. 1, Convenzione CLC;
 - h) "Certificato Bunker Oil": il documento prescritto dall'art. 7, par. 2, della Convenzione sulla responsabilità civile fatta a Londra il 23 marzo 2001, emesso da Consap attestante l'avvenuto rilascio della Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil;





- i) "Enti convenzionati": gli enti autorizzati al rilascio della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria prevista dall'art. 7, par. 1, Convenzione Bunker Oil e dell'art. VII, par. 1, della Convenzione CLC che hanno sottoscritto apposito accordo con Consap;
- j) "Certificato CLC ": il documento prescritto dall'art. VII, par. 2, della Convenzione CLC, emesso da Consap attestante l'avvenuto rilascio della Garanzia assicurativa Blue Card CLC.

PARTE SECONDA - RILASCIO DEL CERTIFICATO BUNKER OIL

Art. 3

(Soggetti legittimati a richiedere il Certificato Bunker Oil)

1. Ai fini del presente decreto sono legittimati a richiedere il rilascio del Certificato Bunker Oil:
 - a) il proprietario registrato della nave;
 - b) il proprietario della nave che non abbia ancora ottenuto la relativa registrazione;
 - c) l'armatore;
 - d) il conduttore a scafo nudo;
 - e) il gestore della nave;
 - f) il raccomandatario della nave o il mandatario, che agisca in nome e per conto di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).
2. I soggetti di cui al comma precedente lettere b), c), d), e) ed f) sono tenuti ad allegare all'istanza di cui al successivo art. 4, l'autorizzazione – come da modello di cui all'art.13, comma 1, lett. b) - del proprietario registrato della nave a richiedere il rilascio della certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni in merito alla propria veste di proprietario della nave che non abbia ancora ottenuto la relativa registrazione, armatore, conduttore a scafo nudo, gestore della nave ovvero di raccomandatario della nave o mandatario che agisca in nome e per conto di uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma precedente.
3. In caso di false attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente è previsto il rigetto dell'istanza di rilascio del Certificato ovvero del suo rifiuto ove lo stesso sia già stato rilasciato, e si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.





Art. 4

(Caratteristiche dell'istanza e modalità di inoltro della stessa)

1. La domanda per il rilascio del Certificato Bunker Oil deve essere presentata mediante istanza a Consap per via telematica secondo le modalità determinate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e).
2. L'istanza - come da modello di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) - per l'emissione del Certificato Bunker Oil, da compilarsi in lingua italiana o inglese, in formato elettronico, con eventuale sottoscrizione con firma digitale, deve contenere:
 - a) la qualificazione del richiedente e l'indicazione della sede legale ed amministrativa;
 - b) la denominazione sociale e l'indicazione della sede legale ed amministrativa del proprietario della nave;
 - c) il nome della nave, il numero del registro di immatricolazione, le lettere o il numero di identificazione e porto di registrazione;
 - d) la tipologia della garanzia (assicurativa o finanziaria);
 - e) il periodo di vigenza della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria;
 - f) il nome e il luogo della principale sede di affari dell'assicuratore o di altra persona, fisica o giuridica privata o pubblica, che concede la garanzia e, ove occorra, il luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia.
3. Nel caso di Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil rilasciata da enti convenzionati dovrà essere allegato all'istanza:
 - a) la Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil in formato elettronico, costituente la prova del rilascio della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria, secondo i dettami di cui all'art. 7, par. 1 della Convenzione Bunker Oil;
 - b) autorizzazione in formato elettronico sottoscritta dal proprietario registrato della nave alla presentazione della istanza, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 3, comma 2, in formato elettronico, nelle ipotesi ivi previste e nelle forme previste ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b);
 - c) la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di cui all'art. 14, in formato elettronico;
 - d) ove l'istanza in formato elettronico non sia stata sottoscritta con firma digitale, la scansione dell'istanza stessa, come da modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), debitamente sottoscritta, in formato elettronico.





4. Nel caso di Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil rilasciata da enti non convenzionati, all'istanza, che dovrà pervenire unitamente a tutti i documenti prescritti almeno 10 giorni prima del giorno per cui si intende richiesta l'emissione del certificato, deve essere allegata, oltre ai documenti di cui al comma 3, anche:
- a) la copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi dell'ente non convenzionato, debitamente certificati, comprensiva della relazione della società di certificazione, in formato elettronico;
 - b) la copia del/i contratto/i di riassicurazione in essere tra l'ente non convenzionato e impresa operante nel settore della riassicurazione relativo/i alla copertura dei rischi per responsabilità derivanti dalla Convenzione Bunker Oil, in formato elettronico;
 - c) la dichiarazione rilasciata dall'ente non convenzionato che la responsabilità derivante dalla Convenzione Bunker Oil in relazione ad atti di terrorismo è coperta, debitamente sottoscritta, in formato elettronico;
 - d) la dichiarazione, rilasciata nei dodici mesi precedenti da una società di rating indipendente e riconosciuta a livello internazionale, relativa al rating attribuito all'ente non convenzionato o ai suoi riassicuratori, debitamente sottoscritta, in formato elettronico;
 - e) idonea documentazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'ente non convenzionato ha la propria sede legale o operativa dalla quale risulti che lo stesso ente è ammesso all'esercizio dell'attività assicurativa, in formato elettronico.

L'ente non convenzionato deve, poi, fare pervenire, almeno 10 giorni prima del giorno per cui si intende richiesta l'emissione del Certificato, pena la mancata emissione del Certificato stesso, l'originale cartaceo della Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil nonché la dichiarazione, in forma cartacea e debitamente sottoscritta, come da modello di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), rilasciata in lingua italiana o inglese e risalente a non oltre 7 giorni da calendario antecedenti la data di inoltro, in merito alla esistenza della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria soddisfacenti i dettami di cui all'art. 7 par. 1 della Convenzione Bunker Oil.

Art. 5

(Caratteristiche e contenuto della Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil)

1. La Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil in formato elettronico - come da modello di cui all'art. 13, comma 1, lettera d) deve essere inviato a Consap dal richiedente, quale allegato all'istanza di cui al precedente art. 4, in formato elettronico e deve contenere i seguenti elementi:





- a) il nome della nave, il numero del registro di immatricolazione, le lettere o il numero di identificazione e l'indicazione del porto di registrazione;
 - b) il nome del soggetto legittimato di cui all'art. 3 e l'indicazione del luogo dove egli ha la principale sede di affari;
 - c) numero IMO di identificazione della nave;
 - d) la tipologia e la durata della garanzia;
 - e) il nome e il luogo della principale sede di affari dell'assicuratore o di altra persona, fisica o giuridica privata o pubblica, che concede la garanzia e, ove occorra, il luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia;
 - f) il periodo di validità della Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil che non deve superare quello della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria;
 - g) la sottoscrizione di persona legittimata a rappresentare il soggetto di cui alla precedente lettera e).
2. La Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil deve essere compilata in lingua italiana o inglese.

Art. 6

(Attività per il rilascio del Certificato Bunker Oil)

1. Ricevuta l'istanza di rilascio di cui all'art. 4, unitamente ai relativi allegati ed alla eventuale ulteriore documentazione ivi prevista, Consap procede alla verifica formale dei documenti presentati ed in particolare riscontra la corrispondenza tra:
 - a) i dati indicati nell'istanza e i dati contenuti nella Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil;
 - b) la Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil di cui all'art. 5 e il modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. d);
 - c) l'autorizzazione del proprietario registrato della nave di cui all'art. 3, comma 2 e il modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. b);
 - d) la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 4, ultimo periodo e il modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. c).

Nel caso di Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil rilasciata da ente convenzionato Consap verifica nel sito web dell'ente convenzionato che risulti confermato l'avvenuto rilascio di una Garanzia Assicurativa Blue Card Bunker Oil che, per identità del nome della nave, del proprietario registrato della stessa, del periodo di efficacia della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria, risulti effettivamente corrispondere a quella allegata all'istanza, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. a). Ove taluno di detti dati non





sia riscontrabile nel sito web dell'ente convenzionato, Consap verifica che l'ente convenzionato abbia inviato a Consap una comunicazione elettronica cui sia allegata la Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil in forma elettronica, ovvero che l'ente convenzionato abbia confermato direttamente a Consap con propria comunicazione elettronica che il documento elettronico allegato all'istanza, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. a), è effettivamente la Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil emessa dallo stesso ente convenzionato.

2. All'esito delle verifiche formali eseguite, Consap:

- se i riscontri di cui al comma precedente hanno dato esito positivo, procede al rilascio del Certificato Bunker Oil in duplice copia di cui una per il deposito presso l'autorità che tiene il registro d'immatricolazione della nave o, se la nave non è registrata in uno Stato aderente alla Convenzione Bunker Oil, presso Consap;
- se i riscontri di cui al comma precedente non hanno dato esito positivo, chiede agli interessati chiarimenti ed eventuali integrazioni dei dati mancanti ed in assenza di tali risposte o di risposte non esaustive, non rilascia il certificato;
- se non riscontra l'avvenuto pagamento dell'importo di cui all'art 14, non rilascia il certificato o se lo avesse già rilasciato procede al ritiro dello stesso secondo il successivo art. 11, comma 2.

PARTE TERZA - RILASCIO DEL CERTIFICATO CLC

Art. 7

(Soggetti legittimati a richiedere il certificato)

1. Ai fini del presente decreto sono legittimati a richiedere il rilascio del Certificato CLC:
 - a) il proprietario registrato della nave;
 - b) il proprietario della nave che non abbia ancora ottenuto la relativa registrazione;
 - c) l'armatore;
 - d) il conduttore a scafo nudo;
 - e) il gestore della nave;
 - f) il raccomandatario della nave o il mandatario, che agisca in nome e per conto di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).






2. I soggetti di cui al comma precedente lettere b), c), d), e) ed f) sono tenuti ad allegare all'istanza di cui al successivo art. 8, l'autorizzazione - come da modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) - del proprietario registrato della nave a richiedere il rilascio della certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni in merito alla propria veste di proprietario della nave che non abbia ancora ottenuto la relativa registrazione, armatore, conduttore a scafo nudo, gestore della nave ovvero di raccomandatario della nave o mandatario che agisca in nome e per conto di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).
3. In caso di false attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente è previsto il rigetto dell'istanza di rilascio del Certificato ovvero del suo ritiro ove lo stesso sia già stato rilasciato, e si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Art. 8

(Caratteristiche dell'istanza e modalità di inoltro della stessa)

1. La domanda per il rilascio del Certificato CLC deve essere presentata mediante istanza a Consap per via telematica secondo le modalità determinate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e).
2. L'istanza - come da modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) - per l'emissione del Certificato, da compilarsi in lingua italiana o inglese, in formato elettronico, con eventuale sottoscrizione con firma digitale, deve contenere:
 - a) la qualificazione del richiedente e l'indicazione della sede legale ed amministrativa;
 - b) la denominazione sociale e l'indicazione della sede legale ed amministrativa del proprietario della nave;
 - c) il nome della nave, il numero del registro di immatricolazione, le lettere o il numero di identificazione e porto di registrazione;
 - d) la tipologia della garanzia (assicurativa o finanziaria);
 - e) il periodo di vigenza della garanzia assicurativa o della garanzia finanziaria;
 - f) il nome e il luogo della principale sede di affari dell'assicuratore o di altra persona, fisica o giuridica privata o pubblica, che concede la garanzia e, ove occorra, il luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia.


9 PER COPIA CONTORMA





3. Nel caso di Garanzia assicurativa Blue Card CLC rilasciata da enti convenzionati dovrà essere allegato all'istanza:
- a) la Garanzia assicurativa Blue Card CLC in formato elettronico, costituente la prova del rilascio della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria, secondo i dettami di cui all'art. VII, par. 1 della Convenzione CLC;
 - b) l'autorizzazione in formato elettronico sottoscritta dal proprietario registrato della nave alla presentazione della istanza, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 7, comma 2, in formato elettronico, nelle ipotesi ivi previste e nelle forme previste ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b);
 - c) la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo di cui all'art. 14, in formato elettronico;
 - d) ove l'istanza in formato elettronico non sia stata sottoscritta con firma digitale, la scansione della istanza, come da modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) debitamente sottoscritta, in formato elettronico.
4. Nel caso di Garanzia assicurativa Blue Card CLC rilasciata da enti non convenzionati, all'istanza che dovrà pervenire unitamente a tutti i documenti prescritti almeno 10 giorni prima del giorno per cui si intende richiesta la emissione del certificato, devono essere allegati, oltre ai documenti di cui al comma 3, anche:
- a) la copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi dell'ente non convenzionato, debitamente certificati, comprensiva della relazione della società di certificazione, in formato elettronico;
 - b) la copia del/i contratto/i di riassicurazione in essere tra l'ente non convenzionato e impresa operante nel settore della riassicurazione relativo/i alla copertura dei rischi per responsabilità derivanti dalla Convenzione CLC, in formato elettronico;
 - c) la dichiarazione rilasciata dall'ente non convenzionato che la responsabilità derivante dalla Convenzione CLC in relazione ad atti di terrorismo è coperta, debitamente sottoscritta, in formato elettronico;
 - d) la dichiarazione, rilasciata nei dodici mesi precedenti da una società di rating indipendente e riconosciuta a livello internazionale, relativa al rating attribuito all'ente non convenzionato o ai suoi riassicuratori, debitamente sottoscritta, in formato elettronico;
 - e) idonea documentazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'ente non convenzionato ha la propria sede legale o operativa dalla quale risulti che lo stesso ente è ammesso all'esercizio dell'attività assicurativa, in formato elettronico.

L'ente non convenzionato deve, poi, fare pervenire, almeno 10 giorni prima del giorno per cui si intende richiesta la emissione del Certificato, pena la mancata emissione del Certificato stesso, l'originale cartaceo della Garanzia assicurativa Blue Card CLC nonché la dichiarazione, in forma cartacea e debitamente sottoscritta, come da modello





13, comma 1, lett. c); rilasciata in lingua italiana o inglese e risalente a non oltre 7 giorni da calendario antecedenti la data di inoltro, in merito alla esistenza della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria soddisfacenti i dettami di cui all'art. 7, par. 2 della Convenzione CLC.

Art. 9

(Caratteristiche e contenuto della Garanzia assicurativa Blue Card CLC)

1. La Garanzia assicurativa Blue Card CLC in formato elettronico – come da modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. d) - deve essere inviata a Consap dal richiedente, quale allegato all'istanza di cui al precedente art. 8, in formato elettronico e deve contenere i seguenti elementi:
 - a) il nome della nave, il numero del registro di immatricolazione, le lettere o il numero di identificazione e l'indicazione del porto di registrazione;
 - b) il nome del soggetto legittimato di cui all'art. 7 e l'indicazione del luogo dove egli ha la principale sede di affari;
 - c) numero IMO di identificazione della nave;
 - d) la tipologia e la durata della garanzia;
 - e) il nome e il luogo della principale sede di affari dell'assicuratore o di altra persona, fisica o giuridica privata o pubblica, che concede la garanzia e, ove occorra, il luogo della sede di affari presso la quale è stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia;
 - f) il periodo di validità della Garanzia assicurativa Blue Card CLC che non deve superare quello della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria;
 - g) la sottoscrizione di persona legittimata a rappresentare il soggetto di cui alla precedente lettera e).
2. La Garanzia assicurativa Blue Card CLC deve essere compilata in lingua italiana o inglese.

Art. 10

(Attività per il rilascio del Certificato CLC)

1. Ricevuta l'istanza di rilascio di cui all'art. 8, unitamente ai relativi allegati ed alla eventuale ulteriore documentazione ivi prevista, Consap procede alla verifica formale dei documenti presentati ed in particolare riscontra la corrispondenza tra:
 - a) i dati indicati nell'istanza e i dati contenuti nella Garanzia assicurativa Blue Card CLC;
 - b) la Garanzia assicurativa Blue Card CLC di cui all'art. 9 e il modello di cui all'art. 13, comma 1 lett. d);





- c) l'autorizzazione del proprietario registrato della nave di cui all'art. 7 comma 2 e il modello di cui all'art. 13, comma 1, lett. b);
- d) della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 4, ultimo periodo e il modello di cui all'art. 13, comma 1 lett. c).

Nel caso di Garanzia assicurativa Blue Card CLC rilasciata da ente convenzionato Consap verifica nel sito web dell'ente convenzionato che risulti confermato l'avvenuto rilascio di una Garanzia Assicurativa Blue Card CLC che, per identità del nome della nave, del proprietario registrato della stessa, del periodo di efficacia della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria, risulti effettivamente corrispondente a quella allegata all'istanza, di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. a). Ove taluno di detti dati non sia riscontrabile nel sito web dell'ente convenzionato, Consap verifica che l'ente convenzionato abbia inviato a Consap una comunicazione elettronica cui sia allegata la Garanzia assicurativa Blue Card CLC in forma elettronica, ovvero che l'ente convenzionato abbia confermato direttamente a Consap con propria comunicazione elettronica che il documento elettronico allegato all'istanza, di cui al precedente art. 8, comma 3, lett. a), è effettivamente la Garanzia assicurativa Blue Card CLC emessa dallo stesso ente convenzionato.

2. All'esito delle verifiche formali eseguite, Consap:
- se i riscontri di cui al comma precedente hanno dato esito positivo, procede al rilascio del Certificato CLC in duplice copia di cui una per il deposito presso l'autorità che tiene il registro d'immatricolazione della nave o, se la nave non è registrata in uno Stato aderente alla Convenzione CLC, presso Consap;
 - se i riscontri di cui al comma precedente non hanno dato esito positivo, chiede agli interessati chiarimenti ed eventuali integrazioni dei dati mancanti ed in assenza di tali risposte o di risposte non esaustive, non rilascia il certificato;
 - se non riscontra l'avvenuto pagamento dell'importo di cui all'art 14, non rilascia il certificato o se lo avesse già rilasciato procede al ritiro dello stesso secondo il successivo art. 11, comma 2.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Art.11

(Ritiro del Certificato Bunker Oil e del Certificato CLC e poteri di Consap)

1. Il soggetto che ha rilasciato la Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil o la Garanzia assicurativa Blue Card CLC dovrà comunicare immediatamente a Consap, mediante raccomandata o mediante propria comunicazione elettronica, l'eventuale verificarsi





circostanze suscettibili di incidere, per qualsiasi ragione, sull'efficacia della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria cui il documento si riferisce, prima della scadenza del periodo di validità indicato, rispettivamente, nella Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil o nella Garanzia assicurativa Blue Card CLC.

2. In tal caso, così come in ogni altro caso in cui sia stato comunicato a Consap dalle autorità di uno Stato parte della Convenzione Bunker Oil o della Convenzione CLC l'avvenuta contestazione da parte del soggetto che ha rilasciato la Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil o la Garanzia assicurativa Blue Card CLC della perdurante efficacia della copertura assicurativa o della garanzia finanziaria cui tale documento si riferisce, CONSAP può provvedere al ritiro del Certificato dalla stessa emesso, chiedendo l'immediata restituzione dell'originale dello stesso conservato a bordo della nave e dandone comunicazione all'autorità che tiene il registro di iscrizione della nave.
3. Restano in ogni caso fermi gli obblighi e le responsabilità del soggetto che ha rilasciato la Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil o la Garanzia assicurativa Blue Card CLC derivanti, rispettivamente, dell'art. 7 par. 6 della Convenzione Bunker Oil e dell'art. VII par. 5 della Convenzione CLC.

ART. 12

(Responsabilità di Consap)

1. Consap, nell'espletamento dei demandati compiti di accertamento sul piano formale e di documentazione di rapporti giuridici in materia, è responsabile limitatamente allo svolgimento dell'attività riguardante il rilascio e il ritiro del Certificato ed è esonerata da qualsiasi responsabilità riferibile ad atti o fatti o omissioni posti in essere da soggetti diversi, in momenti precedenti o successivi al rilascio o al ritiro del Certificato.
2. Consap ed i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa, sono esenti da responsabilità per gli atti emanati quando l'emanazione sia conseguenza di dichiarazioni, attestazioni, documentazioni false o contenenti dati non rispondenti a verità prodotte dal richiedente o da terzi ovvero di omissioni del richiedente o di terzi.

Art. 13

(Adempimenti Consap)

PER COPIA CONFORME






1. Entro due mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero dello sviluppo economico, Consap adotta:
 - a) i modelli delle istanze di cui agli artt. 4 e 8;
 - b) il modello dell'autorizzazione del proprietario registrato della nave di cui all'art. 3, comma 2 ed all'art. 7;
 - c) il modello della dichiarazione di cui all'art 4, comma 4, ultimo periodo ed all'art 8 comma 4 ultimo periodo;
 - d) il modello di Garanzia assicurativa Blue Card Bunker Oil;
 - e) la disciplina delle modalità di inoltro, anche per via telematica, dell'istanza di cui all'art. 4 e dell'istanza di cui all'art. 8;
 - f) la disciplina delle modalità di rilascio, inoltro e revoca del Certificato Bunker Oil e del Certificato CLC.
 - g) il modello di Garanzia assicurativa Blue Card CLC.
2. Consap potrà in essere gli adempimenti necessari affinché le convenzioni attualmente in vigore in relazione alle materie oggetto del presente Decreto siano adeguate al contenuto dello stesso o private della loro efficacia.
3. Fino al momento dell'adozione da parte di Consap degli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo, gli interessati potranno richiedere il rilascio del Certificato Bunker Oil e del Certificato CLC secondo le forme e le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di emanazione del presente decreto.
4. Consap è autorizzata ad adeguare gli atti, le convenzioni ed i documenti che sono adottati in adempimento del presente decreto alle linee guida ed altre deliberazioni che l'International Maritime Organization, quale organizzazione internazionale avente competenza nel settore di cui l'Italia è stato membro, approvi con riferimento alla materia disciplinata dal presente decreto, in tutti i casi in cui detto adeguamento non comporti modifiche ai requisiti degli atti, delle convenzioni e documenti espressamente individuati e regolati dai precedenti articoli.
5. In caso di adeguamenti operati ai sensi del precedente comma 4, Consap provvederà a darne tempestiva informativa al Ministero dello sviluppo economico.

Art. 14
(Importo del Certificato)

PER COPIA CONFORTATA





1. L'importo per il rilascio di ciascun Certificato viene determinato, ad inizio di ogni anno, da Consap sulla base dei costi diretti ed indiretti che la stessa stima di sostenere per l'espletamento delle attività di cui all'art. 4 della legge 1 febbraio 2010, n. 19 nonché del numero presumibile di Certificati Bunker Oil e dei Certificati CLC che verranno rilasciati nello stesso esercizio.
2. Consap provvede a dare tempestiva informativa al Ministero dello sviluppo economico degli aggiornamenti operati ai sensi del comma precedente.
3. L'importo di cui sopra è fissato, per il biennio 2013-2014, in € 100,00 oltre oneri fiscali e spese di spedizione.

ART. 15 (Sanzioni)

1. L'accesso di una nave, che sia tenuta a dotarsi del Certificato Bunker Oil, nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali italiane sprovvista del Certificato Bunker Oil stesso determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1978, n. 504, come modificato dall'art. 5 della legge 1 febbraio 2010, n. 19.
2. In caso di violazione dell'obbligo di tenuta a bordo del Certificato Bunker Oil di qualsiasi nave che sia tenuta a dotarsi del Certificato Bunker Oil stesso, iscritta nei registri dello stato italiano, al comandante della nave si applica la sanzione prevista dall'art. 1193 cod. nav. in combinato disposto con la sanzione accessoria prevista dall'art. 1214 cod. nav..
3. Nel caso previsto dal comma 2 del presente articolo la sanzione pecuniaria è comminata in via solidale anche al Proprietario registrato della nave, in virtù del principio di solidarietà di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
4. In caso di violazione dell'obbligo di deposito del Certificato Bunker Oil presso l'ufficio di iscrizione di qualsiasi nave che sia tenuta a dotarsi del Certificato stesso, iscritta nei registri dello stato italiano, il proprietario registrato della nave è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1978, n. 504, come modificato dall'art. 5 della legge 1 febbraio 2010, n. 19.
5. L'accesso di una nave, che sia tenuta a dotarsi del Certificato CLC, nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali italiane sprovvista del Certificato CLC stesso determina l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1978, n. 504, come modificato dall'art. 5 della legge 1 febbraio 2010, n. 19.





6. In caso di violazione dell'obbligo di tenuta a bordo del Certificato CLC di qualsiasi nave che sia tenuta a dotarsi del Certificato CLC stesso, iscritta nei registri dello stato italiano, al comandante della nave si applica la sanzione prevista dall'art. 1193 cod. nav. in combinato disposto con la sanzione accessoria prevista dall'art. 1214 cod. nav..
7. Nel caso previsto dal comma 6 del presente articolo la sanzione pecuniaria è comminata in via solidale anche al Proprietario registrato della nave, in virtù del principio di solidarietà di cui all'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
8. In caso di violazione dell'obbligo di deposito del Certificato CLC presso l'ufficio di iscrizione di qualsiasi nave che sia tenuta a dotarsi del Certificato CLC stesso, iscritta nei registri dello stato italiano, il proprietario registrato della nave è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 12, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1978, n. 504, come modificato dall'art. 5 della legge 1 febbraio 2010, n. 19.
9. Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a ciò abilitati per legge, gli ufficiali e i sottoufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.
10. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, sono versati allo Stato.
11. Per quanto non previsto dal presente art. si applicano gli artt. 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 16
(Abrogazione)

Il presente Decreto abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 settembre 2010, nonché il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 marzo 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico.

Della sua adozione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 DIC. 2012

Il Ministro




h/lu

15